



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004967 - 23/03/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 23 MAR. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Ragusa e Modica
Via Nino Martoglio, 5
97100 RAGUSA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 53/2015 _ Tirocinio

Con il quesito formulato in data 17 febbraio 2015 si domanda:

1. se, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.P.R. 137/2012, la sospensione del tirocinio senza giustificato motivo per un periodo inferiore ai 3 mesi permette il riconoscimento del tirocinio precedentemente svolto;
2. se, nel caso di tirocinio contestuale agli studi, il tirocinante che chiede la sospensione del tirocinio al compimento del semestre ha diritto al riconoscimento del tirocinio in precedenza svolto se la sospensione si protrae oltre i sei mesi.

Con riferimento al quesito n. 1, si osserva che l'articolo 6, comma 7 del D.P.R. 137/2012 prevede che *"l'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto"*.

La norma va intesa nel senso che l'interruzione (anzi, più correttamente, la sospensione) deve essere sempre sorretta da un giustificato motivo, in presenza del quale essa ha una durata massima complessiva di nove mesi. In mancanza di giustificato motivo, la sospensione oltre tre mesi comporta l'inefficacia del periodo svolto. In sostanza, la norma prevederebbe una sorta di "via di salvezza" per coloro che, pur tenuti a chiedere l'autorizzazione alla sospensione, non vi abbiano provveduto. La sospensione del tirocinio senza giustificato motivo può essere usufruita anche in maniera frazionata fino ad un totale complessivo di 3 mesi¹.

La ricostruzione proposta appare coerente anche con la disciplina precedente della sospensione (art. 8 D.M. 7 agosto 2009, n. 143) che prevedeva che essa dovesse essere necessariamente sostenuta da

¹ La durata della sospensione per giustificato motivo nell'ipotesi in cui si sia in precedenza usufruito di una sospensione di tre mesi senza giustificato motivo è pari a sei mesi poiché il periodo massimo di sospensione è di 9 mesi totali.

una giustificazione. In questo senso vi sarebbe continuità della previsione con l'unica differenza che mentre nel passato veniva previsto un elenco tassativo di casi nei quali si poteva disporre la sospensione del tirocinio, la nuova disciplina non prevede una casistica lasciando, dunque, agli Ordini una discrezionalità nell'apprezzare i singoli casi di richiesta di sospensione per valutare se ricorra un "giustificato motivo", in presenza del quale la sospensione non potrà, comunque, essere superiore a 9 mesi.

Ciò posto, la sospensione del tirocinio senza giustificato motivo per un periodo fino ad un massimo di 3 mesi non comporta l'inefficacia di quello precedentemente svolto.

Quanto al quesito n. 2 si osserva che la sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea non ha una durata massima di 6 mesi essendo solamente richiesto (si veda nota MIUR prot. n. 17532 dell'8 agosto 2013²) che essa non si protragga oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso³. Tale regola vale solo per i tirocini contestuali agli studi che si svolgono in base alle "vecchie" convenzioni". Per ciò che, invece, concerne la sospensione dei tirocini contestuali agli studi che saranno svolti in base alle convenzioni attuative della convenzione quadro 2014, la questione dovrà essere oggetto di chiarimento da parte del MIUR.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



² Si veda informativa CNDEC n. 7/2013.

³ Le precisazioni sulla sospensione del tirocinio contestuale agli studi fornite dal MIUR nella nota prot. n. 17532 dell'8 agosto 2013 si ritengono applicabili ai tirocini iniziati a partire dal 24 gennaio 2012